

Il diritto delle successioni per italiani residenti all' estero

Gian Luca Pagliaro, Rechtsanwalt Köln

Le successioni sono regolate dal codice civile nel libro secondo, unitamente alle donazioni e dalla legge internazionale. Essendo l'argomento estremamente complesso ci si limiterà a dare brevi cenni di carattere generale, senza pretendere di essere esaustivi.

La successione per causa di morte di soggetti residenti all' estero è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. In caso di cittadinanza italiana - la quale va stabilita dalla legge italiana - la successione va generalmente regolata dalla legge italiana. L'art. 456 codice civile stabilisce che "la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto" e quindi detta due principi fondamentali: il foro competente per le cause di successione (ultimo domicilio del defunto) e l'inizio del procedimento successorio. Tale principio è valido anche per gli italiani con residenza all' estero (Germania).

1) *Domanda: Ho sentito dire che - essendo cittadino italiano con residenza in Germania - posso regolare le mie successioni sia in base alla legge italiana quanto anche in base a quella tedesca. E' vero?*

Risposta: Sì è vero. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre l' intera successione allo statuto della legge dello Stato in cui risiede. In questo caso allo statuto tedesco.

2.) *Domanda: Cosa occorre fare ?*

Risposta: Una dichiarazione espressa in modo univoco con forma testamentaria, che si sceglie lo statuto di successioni tedesco.

3.) *Domanda: Quali privilegi comporta la scelta della legge tedesca.*

Risposta: Uno dei vantaggi fondamentali è l' ammissibilità dei testamenti congiuntivi o reciproci - i così detti Erbvertrag o gemeinschaftliches Testament (Berliner Testament), i quali prevedono nel medesimo atto un vantaggio di un terzo o una disposizione reciproca dei testatori. Tali testamenti sono nulla secondo la legge italiana, art.589 c.c..

4.) *Domanda: Cosa succedete se - dopo che ho disposto lo statuto di successioni tedesco - rientro per sempre in Italia e cambio residenza ?*

Risposta: La scelta testamentaria non ha effetto se al momento della morte del dichiarante lo stesso non risiedeva più in tale Stato. La scelta è nulla. Si applica nuovamente il diritto di successioni italiano.

5.) *Domanda: Posso fare il mio testamento anche in Germania e cosa occorre osservare ?*

Risposta: La forma testamentaria deve essere conforme alla forma prevista dello stato, nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza. Quindi: Osservare la forma prevista dalla legge tedesca oppure quella disposta dalla legge italiana.

6) *Domanda: Quale forma è prevista dalla legge italiana per il testamento olografo ?*

Risposta: Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. Il testamento olografo, è il testamento scritto di proprio pugno dal testatore. Uniformandosi ad esso, è possibile disporre la successione dei propri beni in modo corretto, evitando complicazioni di carattere legale ai congiunti. Per evitare gli inconvenienti predetti, è sempre bene dichiarare la volontà molto semplicemente, sia per quanto concerne la forma dello scritto, sia per il contenuto. La persona da beneficiare va indicata con precisione; è nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l'arbitrio di determinare la quota di eredità, l'oggetto o la quantità del bene da assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro l'ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare. Evitare di lasciare qualche cosa con l'obbligo di non venderla (sarebbe nulla la disposizione).

Il discorso continua . . .

.....